

Legge regionale 10 maggio 1996, n.37

**Norme di attuazione dell'art. 24 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**

**ARTICOLO 1**

(Competenze della Regione e delle Aziende unita' sanitarie locali)

1. In attuazione dell'art. 24 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende unita' sanitarie locali, svolge:

- a) attivita' di informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- b) attivita' di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle rispettive associazioni dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche.

**ARTICOLO 2**

(Attivita' di consulenza)

1. Per i fini i cui all'art. 1, comma 1, lett. b), i dipartimenti di prevenzione di ciascuna Azienda unita' sanitaria locale che erogano prestazioni di consulenza, sono organizzati secondo modalita' che assicurano l'espletamento delle attivita' di consulenza in strutture organizzative e con soggetti diversi da quelli che svolgono compiti di controllo e di vigilanza.

2. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende unita' sanitarie locali devono garantire i livelli di assistenza previsti dal piano sanitario regionale. L'attivita' di consulenza non puo' gravare sulle risorse destinate a tali livelli di assistenza, ne' interferire con i compiti di istituto dei dipartimenti di prevenzione.

3. Le attivita' di consulenza devono essere definite all'interno dei piani attuativi locali di cui all'art. 6 della LR 29 giugno 1994, n. 49 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e devono essere riferite a programmi complessivi di prevenzione su aspetti rilevanti ai fini della tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai piani mirati e alle azioni programmate previste dal piano sanitario regionale.

**ARTICOLO 3**

(Adempimenti regionali)

1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dalle Aziende unita' sanitarie locali e fino all'approvazione degli indirizzi di cui al comma 2, la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida a carattere tecnico operativo ai sensi dell'art. 5, comma 4, della LR 49/94.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta che e' tenuta a verificare l'andamento della attivita' di consulenza, approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente programmi ed indirizzi per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1 e per la definizione delle conseguenti modalita' organizzative concernenti le attivita' di consulenza di cui all'art. 2 ed, in particolare, circa l'utilizzo delle risorse, i cui costi economici e relativi ricavi devono essere evidenziati nei bilanci delle Aziende unita' sanitarie locali.